

(N. 2832)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1968

Riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro delle celebrazioni del cinquantenario della vittoriosa conclusione della prima guerra mondiale, il Governo intende esprimere la riconoscenza della Nazione ai cittadini che, nei reparti combattenti o comunque per il servizio militare prestato nelle Forze armate, contribuirono al determinarsi di tale fausto evento.

Provvede allo scopo l'unito disegno di legge che, per motivi di chiara evidenza, considera anche i pochi, vecchi superstiti delle guerre anteriori a quella del 1914-18.

Il disegno di legge prevede anzitutto la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi durante una delle guerre suddette. Un riconoscimento, quindi, in fa-

vore di chiunque si sia trovato, quale militare alle armi, ad essere partecipe degli avvenimenti che portarono all'unità della Patria.

Per coloro invece che presero parte alle vere e proprie operazioni belliche, il provvedimento stabilisce il conferimento di una onorificenza appositamente istituita, l'Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l'unica classe di cavaliere.

È previsto che la distinzione competa agli ex combattenti decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per averne titolo; con ciò facendo riferimento ad elementi obiettivi che possano evitare al massimo incertezze e perplessità di attuazione.

Quanto all'Ordine di Vittorio Veneto, data la temporaneità del suo funzionamento,

si è cercato di semplificarne la composizione, in modo che possa svolgere con rapidità il suo compito istituzionale.

Il disegno di legge considera, infine, il problema di un assegno ai vecchi combattenti bisognosi, alla cui definizione il Governo è impegnato anche dalle decisioni parlamentari intervenute in sede di approvazione del bilancio dell'anno finanziario in corso.

Per necessità di bilancio, la misura dello assegno si è dovuta contenere nell'importo di annue lire 60.000, e la concessione è stata limitata agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto che non abbiano un reddito superiore a lire 960.000 annue e non godano di pensione statale o di enti pubblici di importo superiore a lire 300.000 annue lorde.

Sia per la medaglia ricordo che per l'ordine cavalleresco è apparso opportuno prevederne la concessione su domanda degli interessati da inoltrare tramite il Comune di residenza. I Comuni, infatti, secondo disposizioni che potranno essere tempestivamente emanate d'intesa con il Ministero dell'interno, dovrebbero essere in grado di accompagnare le domande con elementi utili di informazione, specie ai fini della concessione dello speciale assegno annuo.

Per rendere più semplice e spedita la procedura di liquidazione dell'assegno, si stabilisce che a ciò provvedano le Direzioni provinciali del tesoro, competenti anche ad effettuare il pagamento. A tal fine, vengono estese le norme riguardanti i controlli pre-

ventivi previsti dagli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

L'onere finanziario derivante dall'attuazione del provvedimento è stato calcolato prendendo per base gli elementi risultanti da un'indagine statistica, secondo cui gli ex combattenti della prima guerra mondiale e delle guerre precedenti, tuttora viventi, sarebbero circa 900.000 unità, di cui 500.000 decorati di croce al merito di guerra. Considerando che di tali decorati circa 1/3 possiede un reddito superiore a lire 960.000 e che una percentuale ancora maggiore fruisca di pensione o assegno equivalente a carico dello Stato o di enti pubblici d'importo superiore a lire 30.000 annue, il numero dei beneficiari dell'assegno vitalizio potrebbe valutarsi in 200.000 unità. Pertanto, la spesa per la corresponsione dell'assegno sarebbe di lire 12 miliardi annui.

A detta spesa va aggiunta quella per le insegne dell'Ordine (circa lire 300.000.000, calcolando una spesa di lire 600 per 500.000 decorati) e per la medaglia d'oro, il cui costo è stato preventivato in lire 3.000 (complessivamente, per i 900.000 beneficiari, lire 2.700.000.000).

L'onere complessivo derivante dal provvedimento ammonterebbe, pertanto, per l'anno 1968, a lire 15.000.000.000, corrispondenti all'accantonamento disposto sul fondo speciale di cui al capitolo 3523 del bilancio del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi durante la guerra 1914-1918 o durante le guerre precedenti è concessa una medaglia ricordo in oro.

Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda, in carta semplice, al Ministero della difesa, tramite il Comune di residenza.

Art. 2.

È istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l'unica classe di cavaliere.

L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione.

Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

L'Ordine è retto da un Consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, e da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate.

Il presidente e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 4.

L'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto è concessa con decreto del Presidente

della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati devono presentare domanda, in carta semplice, al Consiglio dell'Ordine, tramite il Comune di residenza.

Art. 5.

Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare e che non fruiscano di pensione o assegno equivalente a carico delle Amministrazioni dello Stato o di Fondi o Casse amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o da Enti pubblici d'importo superiore a lire 300.000 annue lorde è concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000.

L'assegno decorre dal 1° gennaio 1968 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 31 dicembre.

Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le Direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 15 miliardi, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.